

COMUNE DI SANTA BRIGIDA

Provincia di Bergamo

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SISTEMAZIONE DISSESTO NELL'AREA DELLE EX

MINIERE IN COMUNE DI SANTA BRIGIDA

(Legge 179 del 31/07/02 art. 16 – importo € 1.000.000,00)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Committente: COMUNE DI SANTA BRIGIDA			Codice Progetto: 07_04_134		
Grado di progettazione: DEFINITIVO-ESECUTIVO			Data: GIUGNO 2007		
Data:	Revisione:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI <i>Studio Associato di Geologia Spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S. Via Zanino Colle, 9 – Ranica (BG)</i> <i>Dr. ing. LUCA RUDELLI Via Corridoni, 42 – Bergamo (BG)</i>					

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per i lavori di sistemazione dissesto nell'area delle ex-miniere (Cava Carale) nel Comune di Santa Brigida

Art. 1

Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, delle opere e provviste necessarie per la sistemazione del dissesto delle ex-miniere in località Monticello-Carale ed il riempimento di queste ultime con materiali idonei nel Comune di Santa Brigida (BG).

Le opere previste nel presente progetto riguardano:

- preparazione aree di cantiere (formazione di scogliera in sassi, predisposizione accessi, ecc.);*
- realizzazione di sondaggi a carotaggio per il controllo delle iniezioni effettuate con il 1° lotto dei lavori;*
- messa in sicurezza dell'imbocco e del tratto iniziale delle gallerie del livello n° 2 per la raccolta e l'adduzione all'esterno della tubazione di drenaggio delle acque presente;*
- preparazione dell'impiantistica di cantiere per la preparazione delle miscele da iniettare;*
- realizzazione degli accessi e realizzazione dei fori per le iniezioni;*
- operazioni di prelaborazione, lavorazione, fluidificazione ed iniezione delle miscele di consolidamento delle gallerie;*
- monitoraggi e controlli eseguiti con piezometri, monitoraggi topografici e controlli sui livelli di riempimento in galleria.*

L'appalto, a termini del D. Lgs. n°163 del 12-04-2006 è effettuato con corrispettivo A MISURA.

Art. 2

Ammontare dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo dei lavori è determinato, trattandosi di contratto da stipulare:

➤ A MISURA mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto a base d'asta ammonta a € 650.000,00 come di seguito ripartiti tra i diversi lavori:

CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO

CATEGORIA PREVALENTE: _____ **OG8**

(opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE DI DIFESA

IDROGEOLOGICA _____ € 641.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) _____ € 9.000,00

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE A BASE D'ASTA _____ **€ 650.000,00**

La cifra sopra indicata, la cui ripartizione è dettagliata nel computo metrico che costituisce parte integrante del presente capitolato, è soggetta al ribasso d'asta.

Qualora l'Aggiudicatario sia privo di adeguata qualificazione o del possesso dei requisiti professionali e tecnici, tutte le lavorazioni interessate devono essere affidate in subappalto e lo stesso deve essere dichiarato in sede di offerta, pena l'esclusione dalla gara data l'impossibilità di eseguire completamente le opere di contratto.

Art. 3

Prezzo di contratto e varianti

Il prezzo di contratto è pertanto fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, co. 4 del d. lgs. n.163 del 2006.

Qualora si rendano necessari nuovi lavori per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del

D.P.R. 554 del 1999 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato dal presente articolo ed all'art. 13 della L.P. 26/93 e s.m., ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.

Art. 4

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da ottenersi con l'attuazione del progetto approvato;

Art. 5

Documenti che faranno parte del progetto esecutivo

Faranno parte del progetto esecutivo e sono in esso richiamati, come previsto dall'art. 35 del DPR 21 dicembre 1999 n° 554, i seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica-illustrativa;*
- *Quadro economico;*
- *Relazione geologica;*
- *Relazione idrogeologica;*
- *Relazione paesaggistica;*
- *Relazioni specialistiche del Politecnico di Milano;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Elaborati grafici;*

- *Piano di sicurezza e coordinamento;*
- *Elenco prezzi unitari;*
- *Computo metrico;*
- *Capitolato Speciale d'Appalto.*

Art. 5 bis

Documenti che faranno parte del contratto

Faranno parte del contratto sono in esso richiamati, come previsto dall'art. 35 del DPR 21 dicembre 1999, n° 554 e dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché le norme della legislazione statale ancora vigenti, in forza dell'articolo 253 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di opere pubbliche, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale, i seguenti elaborati:

- *Capitolato generale (DPR 19/04/2000 n° 145);*
- *Capitolato Speciale d'Appalto;*
- *Elaborati grafici progettuali;*
- *Elenco prezzi unitari;*
- *Computo metrico;*
- *Piani di sicurezza previsti per legge;*
- *Relazioni specialistiche.*

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.

Art. 6

Qualità dei materiali.

I materiali in genere, con l'esclusione dei quantitativi già stoccati in cantiere per l'iniezione, occorrenti per l'esecuzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti delle migliori qualità della specie e rispondano ai requisiti indicati. L'Impresa, se richiesto, dovrà produrre anche i campioni dei

materiali stessi, bolle di accompagnamento, certificazioni, autorizzazioni P.d.C o D.I.A. comunali per il controllo dei terreni di scavo portati in cantiere.

Art. 7

Prove sull'impianto di lavorazione e sui materiali iniettati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare sostenendo tutte le spese di prelevamento, invio ed analisi dei campioni ai laboratori ufficiali di prova che saranno indicati dall'Amministrazione e dalla D.L..

Per quanto riguarda l'impianto di lavorazione delle miscele, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni di seguito riportate.

Dopo che l'impianto sarà stato predisposto in cantiere, la D.L. farà eseguire una serie di prove per verificare la funzionalità e farà eseguire le prove di laboratorio sulle miscele prodotte, onde verificare la rispondenza alle previsioni progettuali. L'impianto sarà validato solo in seguito alla congruità dei parametri analitici, come da art. 7 bis, da parte dei Consulenti del Politecnico di Milano ed all'avvallo finale della D.L. Per tutta la durata delle prove nulla sarà dovuto alla Ditta.

Durante i lavori la D.L. potrà prescrivere, a proprio insindacabile giudizio, modifiche alle miscele (materiali, modalità di prelaborazioni, lavorazione, iniezione, ecc.) ed alla Ditta verranno liquidati i soli costi dei materiali iniettati, sulla base delle voci di elenco prezzi.

Art. 7bis

Composizione e caratteristiche della miscela da iniettare

La miscela cementizia fluida che si prevede di iniettare è confezionata con l'utilizzo di terreni di scavo, acqua e cemento.

La miscela è il risultato di accurati studi scientifici e test di laboratorio del Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "G.Natta" dei Materiali (studi descritti in modo dettagliato nel report del 31/12/06 a firma prof. Bertolini, allegato al presente progetto) e una miscela analoga è già stata realizzata e testata nel 1° lotto dei lavori.

I materiali da utilizzare sono i seguenti:

1. cemento portland al calcare CEM2 / B-L 32.5 R;
2. acqua –è previsto l'utilizzo delle acque prelevate direttamente con pompa dalle gallerie di gesso allagate;
3. terreni – si tratta di terreni (limi con argilla e sabbia) provenienti da scavi. Non potranno essere utilizzati terreni con una significativa componente ghiaiosa (> 5%), mentre le percentuali relative di limo, argilla e sabbia potranno essere variabili, proprio al fine di utilizzare terreni provenienti da scavi di tipo differente. A titolo indicativo le percentuali di variabilità delle componenti potranno essere: limo 30-70%, argilla 15-35%, sabbia 20-40%. Si dovranno utilizzare in primo luogo i terreni accumulati in cantiere, già utilizzati nel 1° lotto dei lavori, ed in seguito potranno essere integrati con ulteriori terreni, previo avvallo, su ogni singola fornitura, della D.L. A seconda del tipo di terreno, si dovrà definire il contenuto di acqua della miscela; ad esempio terreni con prevalente contenuto di limo e argilla richiedono più acqua rispetto ai terreni sabbiosi per raggiungere lo stessa fluidità. Queste valutazioni saranno fatte dalla D.L. sentiti i consulenti.

La procedura di realizzazione è sintetizzata nella tavola 6 di progetto e prevede:

- prelaborazione del terreno con acqua, a mezzo di escavatori, per fluidificarlo;
- lavorazione del terreno con ulteriore acqua nella vasca di fluidificazione con mescolatore a doppio albero;
- aggiunta di cemento, eventualmente premiscelato con acqua (sulla base delle indicazioni che fornirà il Politecnico con ulteriori prove da effettuarsi nella fase preliminare del progetto);
- miscelazione finale del terreno fluidificato con cemento per generare la miscela finale;
- iniezione a mezzo di idonea pompa.

Come già indicato nell'art. 7 quelle sopra riportate sono da intendersi quali specifiche minime e sufficienti, basate sui lavori già eseguiti. La Ditta potrà proporre soluzioni tecniche alternative nei limiti e con i vincoli di cui al successivo art. 13.

La miscela dovrà comunque soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

- dosaggio di cemento a 150 kg/mc;

- *rapporto acqua/cemento non superiore a 4;*
- *l'impasto acqua/terreno fluidificato deve avere una consistenza superiore a 140-180% La consistenza sarà misurata con la tavola a scosse (per i dettagli sulla metodologia di prova fare riferimento alla relazione del prof. Bertolini allegata al progetto) e dovrà risultare comunque sempre inferiore a 270%;*
- *la fluidità finale della miscela a seguito dell'aggiunta di cemento e prima dell'iniezione non dovrà essere inferiore al 100%, misurata con la procedura sopra indicata;*
- *la miscela finale, prima dell'iniezione, dovrà garantire un tempo di svuotamento dell'imbuto ≤ 2 sec. (dati tecnici dell'imbuto utilizzato: capacità di 1.1 litri, diametro inferiore e superiore rispettivamente pari a 40 e 180 mm),;*
- *la resistenza a compressione, con prova standard, ripetuta su più provini cubici di lato 15 cm di miscela gettata, dovrà garantire i seguenti risultati:*
 - *> 0,3 MPa dopo 3 giorni*
 - *> 1,0 MPa dopo 28 giorni.*

In caso di non raggiungimento delle caratteristiche sopra indicate si dovranno apportare, su indicazione della D.L. e dei Consulenti della stessa, le necessarie modifiche, onde garantire le caratteristiche minime sopra citate.

Caratteristiche differenti da quelle di cui sopra potranno essere autorizzate espressamente solo dalla D.L., per iscritto ed in situazioni motivate.

Art. 8

Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, della facoltà prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9

Modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro.

Saranno da realizzare come da progetto e sempre come da disposizioni della Direzione Lavori.

L'Impresa non eseguirà di sua iniziativa lavori non espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori e prima della definizione dei particolari esecutivi e realizzativi o di precise indicazioni sulle condizioni di miscelazione o iniezione del materiale da immettere in galleria.

Art. 10

Norme generali circa l'esecuzione dei lavori.

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo le migliori regole dell'arte costruttiva.

Inoltre l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità, forme e dimensioni risultanti per le diverse opere e lavorazioni, dai disegni e tipi di esecuzione. Infine dovrà adottare ed applicare tutte le norme che, a maggiore spiegazione ed interpretazione dei disegni e tipi suddetti e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, saranno fornite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori.

Art. 11

Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori medesimi, l'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l'incolumità degli operai e dei terzi, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende completamente sollevato il personale addetto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori.

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Impresa dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a tutta la legislazione vigente, specialmente in materia di assicurazione degli operai.

Art. 12

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

VERIFICHE PRELIMINARI

1. *Sopralluogo alla presenza dell'Impresa, del Direttore dei Lavori e del R.U.P. per verificare le opere di progetto in loco, gli allineamenti e le misure e valutare gli accorgimenti per operare in modo da creare il minore disturbo possibile. A tale proposito, prima della consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice concorderà con il Comune e con la D.L. il proprio cronoprogramma, proprio alla luce delle necessità di cui sopra.*
2. *Sempre prima dell'inizio dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione, sulla base dei piani di sicurezza e di lavoro allegati al progetto ed in base alle eventuali integrazioni ed osservazioni presentate dall'Impresa stessa ai sensi delle vigenti normative di legge.*
3. *Preparazione e impianto cantiere, pulizia nelle aree interessate ai lavori, perimetrazione della zona che sarà utilizzata per l'accumulo dei materiali e recinzione della stessa.*
4. *Sopralluogo preliminare ai luoghi ed agli edifici limitrofi, posa in opera di spie e realizzazione di una idonea documentazione fotografica relativa alle strutture ed alle abitazioni nei pressi della zona di intervento, da depositare in Comune in caso di contenziosi.*

Dopo queste operazioni preliminari all'inizio dei lavori potranno iniziare le lavorazioni vere e proprie, sulla base della sequenza delle fasi di lavoro di seguito indicata e secondo il programma aggiornato, proposto dall'impresa ed avvallato dalla D.L. e dal Comune.

1. *Opere generali di accantieramento ed approntamento delle aree*
2. *Preparazione dell'impianto di cantiere per la preparazione e l'iniezione delle miscele e test per la validazione dell'impianto stesso*
3. *Sondaggi a carotaggio continuo del controllo delle miscele iniettate con il 1° lotto*
4. *Iniezioni di rabbocco dei fori utilizzati nel 1° lotto dei lavori*
5. *Messa in sicurezza dell'imbocco delle gallerie del livello 2 ed allaccio ed adduzione all'esterno della tubazione di drenaggio*
6. *Piste di cantiere e realizzazione dei fori da 7 ad 11*
7. *Iniezioni di consolidamento nei fori da 7 a 10 e comunque secondo le indicazioni della DL*
8. *Completamento piste di cantiere e realizzazione foro da 12 a 14*
9. *Potenziamento impianto di cantiere con nuova pompa e vasca di rilancio intermedio*
10. *Iniezioni di consolidamento nei fori da 11 a 14 e comunque secondo le indicazioni della DL*
11. *Sondaggi a carotaggio finali di controllo delle miscele iniettate*
12. *Smontaggio cantiere e ripristini ambientali delle piste e delle aree oggetto di intervento.*

I lavori in programma sono stati divisi, per comodità, in categorie; tuttavia a seconda delle necessità di cantiere, di impresa e di sicurezza dei lavori, gli stessi potranno

avvenire contestualmente, o in modo sequenziale previo avvallo della D.L., rispettando la sicurezza degli operatori, la tempistica indicata nell'art. 17 del presente documento e l'ordine generale sopra indicato.

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori si procederà ad una serie di verifiche, di controlli e di monitoraggi, per tenere sotto controllo la situazione e l'evoluzione dei fenomeni.

A titolo indicativo saranno effettuati i seguenti controlli:

- Letture piezometriche;*
- Verifica di tutte le spie geologiche sugli edifici;*
- Controlli topografici con cadenza di circa una volta alla settimana, riferiti ad alcuni punti fissi e capisaldi, cadenzati per la verifica di eventuali spostamenti;*
- Controlli della portata delle acque dello scarico;*
- Controlli sulla torbidità delle acque allo scarico;*
- Controllo dello scarico dei dreni e della tubazione del livello 2.*

Per quanto riguarda la distribuzione temporale delle fasi lavorative è fatto comunque obbligo di verificare ed attivare i sistemi di monitoraggio prima di iniziare le iniezioni in galleria.

Qualora i monitoraggi rivelassero situazioni oggi non prevedibili l'intervento potrà subire le necessarie variazioni e/o potrà essere momentaneamente sospeso.

Nulla potrà richiedere l'Impresa per sospensioni e variazioni sui materiali.

Le valutazioni di cui sopra sono riservate esclusivamente alla D.L.

L'Appaltatore, generalmente, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione del cantiere, se difforme da quanto previsto in sede di progetto venga preliminarmente approvata dalla D.L. e non sia pregiudizievole della buona riuscita delle opere e della sicurezza del cantiere.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compensi speciali.

Art. 13

Danni a terzi

L'Impresa dovrà predisporre le opportune segnalazioni per i lavori e sarà comunque responsabile di eventuali danni cagionati a Terzi.

Il pagamento dell'ultimo S.A.L. e lo svincolo della cauzione definitiva avverrà solo in seguito alla liberatoria da parte dei proprietari dei terreni interessati dai lavori e dall'impostazione del cantiere.

Art. 14

Soluzioni tecniche alternative

L'impiantistica riportata nella tavole di progetto n° 6 e le relative lavorazioni descritte nelle voci di E.P. sono da intendersi quale standard minimo da rispettare.

L'Impresa potrà proporre soluzioni modificative motivate che dovranno essere preventivamente accettate dalla D.L., ad insindacabile giudizio della stessa, purché non comportino aggravio di spese.

In particolar modo dovranno essere concordate ed eventualmente ottimizzate le seguenti fasi progettuali:

- *accatastamento in cantiere del materiale da miscelare in modo che sia ottimizzata la fase di lavorazione e non ne siano pregiudicate le caratteristiche chimico-fisiche*
- *condizioni, fasi e strumentazioni di prelavorazione, lavorazione e miscelazione dei materiali*
- *dimensioni e caratteristiche del gruppo di pompaggio e condizioni di esercizio*
- *modalità di rivestimento dei fori e metodologia di iniezione.*

In caso di soluzione alternativa proposta dall'Impresa e avallata dalla D.L. che non garantisca rendimenti soddisfacenti, si dovrà tornare all'ipotesi iniziale di trattamento senza che l'Impresa possa pretendere nulla.

Art. 15

Obblighi particolari dell'Appaltatore.

Oltre l'osservanza delle singole disposizioni del Capitolato Generale, delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici e di quelle del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà attenersi ai seguenti ulteriori obblighi senza alcun compenso:

1- provvedere alla normale manutenzione delle opere fino al collaudo, anche quando, per impreviste circostanze, questo non possa effettuarsi entro il termine prefissato;

- 2- provvedere alla fornitura della mano d'opera, attrezzi e strumenti occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni, controlli ecc.;
- 3- indennizzare i proprietari per occupazioni temporanee e per transito nelle proprietà private;
- 4- provvedere alla guardiania del cantiere;
- 5- ripristinare i luoghi di lavoro al termine dell'intervento;
- 6- rispettare le vigenti leggi sulla sicurezza dei posti di lavoro e prevedere l'eventuale piano di sicurezza;
- 7- *provvedere alla redazione dei progetti esecutivi degli impianti di miscelazione e di pompaggio, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in duplice copia alla Stazione Appaltante ed alla D.L.;*
- 8- *garantire che le strutture impiegate siano a norma di legge;*
- 9- *mantenere in cantiere a disposizione della D.L. e compilare a proprio carico un registro contenente:*
 - *misure piezometriche quotidiane;*
 - *misure delle portate dei dreni e delle tubazioni di scarico quotidiane;*
 - *condizioni meteo quotidiane;*
 - *verifiche visive di fenomeni di intorbidimento della sorgente posta presso il campo sportivo e della tubazione di scarico delle gallerie quotidianamente;*
 - *misure dello scarico dei dreni e della tubazione del livello 2;*
 - *mezzi, bolle, autorizzazioni, specifiche e certificazioni dei materiali in ingresso al cantiere quotidianamente;*
 - *quantitativi di miscela iniettata e pressioni di esercizio quotidianamente;*
 - *quantitativi di acqua utilizzati giornalmente;*
 - *registrazione delle risultanze delle verifiche topografiche settimanalmente;*
 - *verifiche di tutte le spie geologiche posizionate settimanalmente;*
 - *verifiche all'interno dei fori di iniezione dell'avanzamento e del consolidamento delle miscele due volte al giorno;*
 - *ispezioni e verifiche dei Tecnici.*

10- per tutti i lavori comprendenti opere di qualsiasi genere in conglomerato cementizio, sia semplice che armato, presentare la relativa denuncia ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

11- le spese di gara d'appalto e diritti di segreteria, di contratto, di registrazione fiscale, i diritti fiscali di bollo, le carte bollate ed il bollo per gli atti di contabilità, verbali e collaudo, sono tutti a carico dell'Impresa appaltatrice, la quale, nella propria offerta, dovrà perciò tenere conto di tali oneri. Di tali spese verranno fornite regolari notule.

Art. 16

Disposizioni particolari.

In particolare l'Impresa deve ottemperare a quanto segue (l'elenco ha carattere indicativo e valgono tutte le prescrizioni e le indicazioni di legge, anche se di seguito non puntualmente riportate):

1- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali e integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giudiziaria, economico o sindacale.

2- l'Impresa, è responsabile in rapporto alla stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per fornitura di materiali

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, gruppi di miscelazione o di pompaggio e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

3- in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione Appaltante o da essa segnalata dell'Ispettorato del Lavoro, la stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori risultino ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente risolti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante neppure a titolo di risarcimento di danni.

Art. 17

Piano di sicurezza e piano di lavori

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza di cui all'art.131 comma 2 lettera c) del D.lgs. 163/2006, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 costituisce piano complementare di dettaglio di cui all'art. 12, del decreto legislativo n.494 del 1996 come integrato dal D.lgs n. 528 del 1999.

Art. 18

Tempo utile per dare compiuti i lavori, penale per ritardo e per specificate inadempienze.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni consecutivi **180 (centottanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, come disciplinato dall'art. 21 del Decreto 19 aprile 2000 n° 145.

Nell'ipotesi di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 21/12/99 n° 554, il tempo utile decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto a mezzo di raccomandata, alla Stazione Appaltante, la quale procederà alla necessaria constatazione in contraddittorio, redigendo apposito verbale.

Il giorno di inizio dei lavori, che verrà computato nel tempo utile per dare i lavori ultimati stessi, sarà quello successivo alla data di consegna e ove il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato a quello successivo al festivo.

La penale pecuniaria è stabilita in **euro 500,00** per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso all'Amministrazione delle spese per proratta sorveglianza.

Una pari penale pecuniaria, pari ad un giorno di ritardo, sarà applicata per ogni ritardo nella presentazione all'Ufficio competente i dati statistici, di segnalazione di inizio, sospensione, di ripresa od ultimazione dei lavori.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Ricorrendo le circostanze previste dal 1° comma dell'art. 1 della Legge 10/12/1981, n. 741, nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma all'uopo predisposto.

Il tempo utile previsto al primo comma del presente articolo, è stato determinato, tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 della Legge 10/12/1981, n. 741.

I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita

dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs.163/2006.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 19

Premio di accelerazione

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, non è riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione di cui dall'art. 23 del Decreto 19 aprile 2000 n° 145, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente previsti.

Art. 20

Pagamenti in acconto ed a saldo.

L'appaltatore avrà diritto a pagamento in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, avrà raggiunto l'importo di Euro 150.000,00 (diconsi euro centoconquantamila).

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fidejussoria costituita secondo le modalità dell'art. 102 del DPR 21/12/99 n°554. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

I materiali approvvigionati nel Cantiere a cura dell'appaltatore, semprechè accettati dalla Direzione, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti predetti.

Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori ammette l'accreditamento in contabilità prima della loro messa in opera, in misura comunque non superiore alla metà del valore dei materiali e dei manufatti.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conserverà sempre la facoltà insindacabile di vietarne la posa in opera e di ordinare l'allontanamento del cantiere, qualora, all'atto dell'impiego, tali materiali risultassero deteriorati o resi inservibili.

In caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'appaltatore o qualora sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di acconto, qualora possa risultarne l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra e comprensiva del rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto, il cui pagamento sarà dimostrato in base a regolare fatturazione.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni.

Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono dovuti gli interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 21

Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolo Generale d'appalto dei Lavori Pubblici", deve osservare le norme e

prescrizioni dei contatti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0.50 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 22

Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario siano banche o un intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Il contratto di cessione deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante a prescindere dalla comunicazione di cui al comma 4.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 23

Cauzione Provvisoria

All'atto della presentazione dell'offerta le Imprese devono presentare, ai sensi dell'articolo 34 della l.p.26/1993, i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

Art. 24

Cauzione definitiva.

1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati nel Disciplinare di gara.
2. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 113 D.Lgs. 163/2006.
3. L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore ed in particolare per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Art. 25

Coperture Assicurative

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 103 del regolamento 554/1999 e dell'art. 23 della L.P. 26/93 l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 26

Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile

L'appaltatore è obbligato a stipulare la polizza di assicurazione di cui all'articolo comma 2 del D.Lgs. 163/2006, il cui testo dovrà essere conforme, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2, allo Schema Tipo di polizza 2.4, concernente "Copertura assicurativa indennitaria decennale e per la responsabilità civile decennale" approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004 n.123.

Art. 27

Lavori aggiuntivi o variati.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori

eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all'appaltatore, l'appaltatore medesimo rimane l'unica responsabile del progetto.

L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o indennizzo, derivante dal protrarsi del tempo contrattuale richiesto per la stesura ed elaborazione del progetto di variante.

Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dall'Amministrazione o da soggetti incaricati dalla medesima, l'appaltatore si impegna a fornire piena collaborazione nelle attività di verifica e contraddittorio.

Non sono ammissibili varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Qualora si rendano necessari nuovi lavori per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del D.P.R. 554 del 1999 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato dal presente articolo.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto utilizzo.

Art. 28

Varianti

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le

condizioni di sicurezza dei lavoratori. L' idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l' analisi del valore.

La proposta dell' appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, è presentata dal direttore dei lavori che entro dieci giorni trasmette al Responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il Progettista, comunica all' Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

Art. 29

Diminuzione dei lavori

L' Amministrazione può sempre ordinare l' esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d' appalto, nel limite di un quinto dell' importo di contratto.

L' Amministrazione, qualora intenda avvalersi delle facoltà di diminuzione, ne dà tempestiva comunicazione all' appaltatore prima del raggiungimento del quarto dell' importo contrattuale, tramite il responsabile del procedimento.

Art. 30

Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

I lavori sono appaltati **a misura** e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite nel titolo XI del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nonché ai cap. II° e III° del presente Capitolato Speciale e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo Capitolato Speciale.

- Per le opere a misura valgono in particolare le disposizioni di cui agli artt. 158 e 160 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per la misurazione dei lavori e delle provviste, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nella descrizione dei singoli prezzi dell' elenco prezzi (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con “la lista delle lavorazioni e forniture”) allegato quale parte integrante al presente Capitolato Speciale.

Resta salvo in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Per quanto riguarda eventuali nuove opere non previste, da realizzare solo previa autorizzazione del Comune e della Direzione Lavori, relativamente ai nuovi prezzi si farà riferimento ai prezzi unitari componenti il presente appalto, su cui verrà applicato lo stesso sconto proposto dall'Impresa in sede di appalto.

Art. 31

Anticipazione

Non è prevista anticipazione sui lavori, come disposto dalle vigenti normative.

Art. 32

Conto finale

Ai sensi dell'art. 173 del DPR 21/12/99 n°554 è stabilito che il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

Art. 33

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione ed in tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo XII del DPR 21/12/1999 n° 554.

Resta comunque facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro 3 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all'Appaltatore.

Art. 34

Elenco dei prezzi unitari, invariabilità dei medesimi e modo di interpretarli.

I prezzi unitari od a corpo in base ai quali e sotto detrazione del ribasso contrattuale saranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo, le provviste ed i lavori che l'Amministrazione farà eseguire in economia mediante materiali e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore, sono quelli contenuti nell'elenco allegato, con l'avvertenza che col prezzo dei singoli lavori si intende compreso e compensato ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai o di cose, ogni spesa principale o provvigionale, ogni lavorazione e magistero per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente Capitolato.

Tali prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 35

Subappalto

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93 nonché dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .

L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
- b) che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione,

contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo. La stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione SOA relativamente ai lavori da realizzare in subappalto, ovvero, nel solo caso l'importo dei predetti lavori non sia superiore a Euro 150.000, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo, che ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dell'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'Autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto non è ammesso nei confronti di associazioni temporanee di

Impresa.

Art. 36

Definizione delle controversie, arbitrato.

In caso di controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applica la procedura dell'accordo bonario prevista dalle norme vigenti.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del luogo dove il Contratto è stato stipulato, come previsto dal comma 1 dell'art. 34 del Decreto 19 aprile 2000 n° 145.

Art. 37

Cause espresse di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i. e al decreto legislativo n. 494 del 1996, o ai piani di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 163/2006 integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso, di esecuzione di ufficio, l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 38

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente foglio patti e condizioni si fa riferimento al Capitolato Generale ed alle vigenti normative in materia di lavori pubblici, sicurezza, ecc.

Art. 39

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'art. 112 del D.P.R. 554/1999 ed all'art. 8 del DM 145/2000;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compreso l'accordo bonario.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.